

nunciata alla Camera nel formulare il tema della votazione.

PRESIDENTE. Non la poteva annunciare perchè sarebbero state due proposte da mettere ai voti, e più di una per volta non si può votare. Adesso comincio a mettere ai voti la sospensione; se ella poi vorrà che sia consultata la Camera anche sulla seconda parte, dopo il voto la consulterò. Ma anzitutto io debbo chiedere alla Camera se crede di sospendere la discussione della legge sul riparto e sulla riscossione delle imposte dirette.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensione.

(Non è approvata.)

Così ritorniamo all'ordine del giorno.

FARINI. C'è ancora la mia proposta, e domanderei al signor presidente di metterla ai voti.

Io aveva proposto di tenere una seduta straordinaria martedì per la discussione delle leggi sulle ferrovie calabro-sicule e sulle strade comunali.

PRESIDENTE. Delle sedute straordinarie quest'anno se ne sono tenute, e la Camera può rammentare anche le recenti che non diedero però gran frutto.

Ma giacchè c'è una proposta del deputato Farini, il quale vorrebbe che si tenesse una seduta straordinaria martedì prossimo, io consulterò la Camera se intenda che essa abbia luogo.

(La Camera delibera affermativamente.)

Ora pregherei gli onorevoli deputati di venire almeno in numero discreto. *(Si ride)*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL RIPARTO E LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. Ripigliamo il progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette. La discussione era giunta all'articolo 31 del progetto della Commissione; però, parecchi articoli erano prima stati sospesi e rinviati alla Commissione, acciocchè volesse studiare una nuova redazione, tenendo conto degli emendamenti che sui medesimi erano stati proposti. Il primo di questi articoli sarebbe il 27.

VILLA PERNICE, relatore. Il 24.

PRESIDENTE. Perdoni un momento; credo che nell'indicazione dell'articolo sia qui corso un errore. Quest'aggiunta che la Commissione propone sarebbe stata suggerita per l'articolo 27. All'articolo 27 infatti si votò questa disposizione:

« L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati delle rappresentanze consorziali a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio maggiore ribasso. »

E poi erano state proposte delle aggiunte a questo articolo.

Ora, salvo gli schiarimenti contrari da parte della Commissione, io ritenevo che l'aggiunta prima stampata, la quale veramente si indica dalla Commissione come fatta all'articolo 24, appartenesse all'articolo 27. L'aggiunta è in questi termini:

« La misura massima dell'aggio, sulla quale deve aprirsi l'asta, è deliberata dal Consiglio comunale o dalle rappresentanze consorziali ed è annunciata negli avvisi d'asta. »

Ora, se non è così, la Commissione lo dichiara.

VILLA PERNICE, relatore. È un'aggiunta all'articolo 24.

PRESIDENTE. Ma non risulta dal verbale che all'articolo 24 si sia fatta alcuna riserva per un'aggiunta.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole deputato Sartoretti aveva proposto un articolo addizionale che corrisponde appunto nel suo concetto all'aggiunta che la Commissione propone.

PRESIDENTE. Bene; ora, invece dell'articolo, propone l'aggiunta.

VILLA PERNICE, relatore. Propone l'aggiunta, e la destina all'articolo 24.

PRESIDENTE. Sta bene; l'aggiunta che la Commissione, tenuto conto dell'articolo addizionale proposto dal deputato Sartoretti, proporrebbe all'articolo 24, è la seguente:

« La misura massima dell'aggio, sulla quale deve aprirsi l'asta, è deliberata dal Consiglio comunale o dalle rappresentanze consorziali ed è annunciata negli avvisi d'asta. »

Se nessuno chiede la parola, la metto ai voti.

(È approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo 24 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

Ora la Commissione proporrebbe all'articolo 28, che è pure stato sospeso, questa nuova formula:

« Quando manchino le offerte, o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire alla aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro il mese dal giorno in cui l'asta rimase deserta, mediante pubblici avvisi e cogli stessi modi e formalità stabilite negli articoli precedenti.

« Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, potrà abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo, quanto nell'articolo 23. »

VILLA PERNICE, relatore. Quest'aggiunta all'articolo 28 è identica, solamente la Commissione intende introdurre una piccola variazione...

PRESIDENTE. Perdoni, non è un'aggiunta, se non erro, è una sostituzione intiera, una nuova redazione dell'articolo.

VILLA PERNICE, relatore. Precisamente: ed ora propongo una piccola variazione. Dove è detto « si fa